

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 14 maggio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Ermerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Canelli, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, De Brasi, Delfino, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Palumbo, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Canelli, Castagnetti, Cicu, Cima, Colucci, Contento, De Brasi, Delfino, Deodato, Alberta De Simone, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Naro, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ranieri, Rivolta, Rizzi, Santelli, Scajola,

Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zani, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 maggio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LABATE: « Disposizioni in materia di interventi per Genova, capitale europea della cultura 2004 » (2737);

FRAGALÀ: « Modifiche all'articolo 610 del codice di procedura penale, in materia di ricorso per cassazione e declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione » (2738).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 13 maggio 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro della salute:*

« Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione » (2736).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge SPINI: « Modifica all'articolo 683 del codice di procedura penale, in materia di richiesta di riabilitazione » (255) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pisapia.

La proposta di legge LUCIDI ed altri: « Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate » (301) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carli, Grandi, Labate, Nesi, Minniti e Rocchi.

La proposta di legge RIZZO e ARMANDO COSSUTTA: « Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici » (927) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pistone.

La proposta di legge CALZOLAIO ed altri: « Nuove norme concernenti i Consigli degli italiani all'estero » (2208) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Angioni e Potenza.

La proposta di legge LUPI ed altri: « Disposizioni per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso » (2403) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Maione, Osvaldo Napoli e Paolo Russo.

La proposta di legge BUONTEMPO ed altri: « Introduzione dell'articolo 602-bis del codice penale concernente lo sfruttamento del lavoro reso in condizioni di schiavitù » (2659) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carbonella, Perrotta, Pezzella e Paolo Russo.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Angioni ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge MARIO PEPE ed altri: « Modifiche agli articoli 630 e 633 del codice di procedura penale in materia di revisione dei processi penali a seguito di sentenze delle Corti europea dei diritti dell'uomo » (1447).

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

II Commissione (Giustizia):

BUONTEMPO ed altri: « Introduzione dell'articolo 602-bis del codice penale concernente lo sfruttamento del lavoro reso in condizioni di schiavitù » (2659) *Parere delle Commissioni I e XI;*

MORMINO ed altri: « Modifica all'articolo 606 del codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione » (2692) *Parere della I Commissione.*

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 aprile 2002, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 18/2002, del 3 dicembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUCE C 90 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali);*

Posizione comune (CE) n. 19/2002, del 4 dicembre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista

dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GUCE C 90 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente) e XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2001)123) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)564-2001/0235(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione dei servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)564-2001/0236(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)564-2001/0237(COD)) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)753) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)729) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GUCE C 103 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

(COM(2001)747) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio,

per quanto concerne i requisiti sanitari per i prodotti d'origine animale (GUCE C 103 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2001)748) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GUCE C 103 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2001)676) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (GUCE C 103 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)754) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GUCE C 103 E) — *alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali)*;

(COM(2001)547-2001/0265(COD)) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti (GUCE C 103 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

(COM(2001)547-2001/0266(CNS)) — Proposta di direttiva del Consiglio recante modificazione della direttiva 92/81/CEE riguardo alla facoltà di applicare aliquote di accise ridotte a taluni oli minerali che contengono biocarburanti e ai biocarburanti (GUCE C 103 E) — *alla VI Commissione (Finanze)*;

(COM(2001)74) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una disciplina comunitaria per la classificazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili ai fini del calcolo della tassa sul rumore (GUCE C 103 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)784) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)807) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per l'anno 2004 un sistema di ecopunti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)788-2000/0236(COD)) — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GUCE C 103 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)788-2000/0237(COD)) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GUCE C 103 E) — *alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2001)808) — Proposta modificata di regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GUCE C 103 E) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

(COM(2001)691) — Proposta modificata di regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee (GUCE C 103 E) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

(COM(2002)7) — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2002)8) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (GUCE C 103 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

(COM(2002)13) — Proposta di direttiva del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative all'assistenza giudiziaria e ad altri aspetti finanziari dei procedimenti civili (GUCE C 103 E) — *alla II Commissione (Giustizia)*.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sei risoluzioni approvate nella sessione dall'8 all'11 aprile 2002. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

«risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo dell'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta ai fini dell'associazione della Repubblica di Malta al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)» (doc. XII, n. 141) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« sulla situazione in Cecenia » (doc. XII, n. 142) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo volta a preparare la riunione dei ministri degli esteri euromediterranei di Valencia, 22-23 aprile 2002 » (doc. XII, n. 143) — *alla III Commissione (Affari esteri) e XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

« sulla comunicazione della Commissione "Sostegno alle strategie nazionali volte a garantire pensioni sicure e sostenibili attraverso un approccio integrato" » (doc. XII, n. 144) — *alla XI Commissione (Lavoro)*;

« sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio circa il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'istruzione » (doc. XII, n. 145) — *alla VII Commissione (Cultura)*;

« sulla posizione dell'UE nella Sessione speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite » (doc. XII, n. 146) — *alla III Commissione (Affari esteri) e XII Commissione (Affari sociali)*.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera pervenuta in data 14 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno 2001 e l'aggiornamento delle previsioni per il 2002 (doc. XXV-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978,

n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al seguente decreto ministeriale di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), nonché alla VI Commissione (Finanze).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 36107 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto del 18 marzo 2002 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

due decreti del 22 e del 23 aprile 2002 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

un decreto del 25 marzo 2002 del ministro dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione (Finanze)*;

due decreti del 19 aprile 2002 del ministro delle attività produttive — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 13 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione da un difensore civico regionale.

Il difensore civico della regione Marche, con lettera in data 10 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2001 (doc. CXXVIII, n. 1/4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Realizzazione di una centrale elettrica nel comune di Crevalcore – Bologna)**A)**

CENTO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la società bolognese Seabo spa ha annunciato nel mese di maggio 2001 l'imminente avvio della procedura per la realizzazione di una centrale elettrica a ciclo combinato nel comune di Crevalcore, in provincia di Bologna;

i cittadini e lo stesso sindaco del suddetto comune erano stati avvisati del fatto solamente pochi giorni prima, tramite una lettera inviata dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, datata 11 maggio 2001, in cui si chiedeva al comune di concordare insieme alla regione e alla provincia uno dei tre esperti che dovranno affiancare un magistrato nell'ambito della procedura di approvazione della nuova centrale elettrica;

nel 2000 lo stesso comune rifiutava con fermezza la realizzazione di una centrale termoelettrica da parte di una società statunitense, che, molto più correttamente della Seabo, aveva prima sentito i pareri delle autorità locali, ovviamente contrari;

la regione Emilia Romagna non ha ancora predisposto il piano energetico regionale, e quindi non sono ancora chiari e ben definiti i reali fabbisogni energetici della regione stessa —:

se non ritenga necessario sospendere la procedura di « designazione esperti inchiesta pubblica articolo 7 all. IV decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 per la centrale a ciclo combinato in comune di Crevalcore (Bologna) » sino a quando non verrà predisposto il piano energetico regionale dell'Emilia Romagna, e se non ritenga comunque necessario trovare un'intesa con il comune di Crevalcore.

(3-00004)
(30 maggio 2001)

(Sezione 2 – Discarica di rifiuti tossici nel comune di Montieri – Grosseto)**B)**

MANTOVANI e VENDOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la Mineraria Campiano spa, del gruppo Eni, ha realizzato nei primi anni '90 una discarica di rifiuti tossici e nocivi all'interno della miniera di Campiano, nel comune di Montieri, provincia di Grosseto, stoccandovi sia ceneri ematitiche, ricche d'arsenico e di altri metalli tossici, sia fanghi di depurazione, altrettanto pericolosi per la salute e per l'ambiente;

a cinque anni dalla chiusura della miniera e dall'interruzione del sistema di drenaggio delle acque interne, che assicurava ai rifiuti — stoccati illegalmente, come

risulta anche da numerose fonti giornalistiche, nella miniera — la possibilità di rimanervi in uno stato d'isolamento, dal mese d'aprile 2001, dalla miniera è iniziato a fuoriuscire un liquido con una portata di circa 18 litri al secondo, composto di metalli tossici in alta concentrazione e fuori delle norme, che s'immette nel fiume Merse, inquinandolo e devastandone l'intero percorso;

all'interno della miniera di Campiano la quantità di vuoti che in questi cinque anni si sono riempiti d'acqua, stimata dai consulenti tecnici della procura della Repubblica di Grosseto, ammonta a ben 1.100.000 metri cubi e un altrettanto volume d'acqua inquinata ha potuto, nel frattempo, lisciviare i metalli tossici contenuti nei rifiuti stoccati al suo interno, passando nelle falde idriche della zona, prima ancora di iniziare a fuoriuscire dalla sommità del corpo della miniera;

la quantità di rifiuti tossici stoccati illegalmente nella miniera, che ammontano a diverse centinaia di migliaia di tonnellate, fa presumere che il fenomeno della fuoriuscita d'acqua proseguirà nei prossimi mesi minacciando l'intero bacino idrogeologico del fiume Ombrone, in cui la carenza di acqua potabile è già oggi il limite principale allo sviluppo economico della Maremma toscana;

la giunta della regione Toscana, in deroga a quanto stabilito dalla normativa nazionale e accogliendo certificazioni, a giudizio degli interroganti, dubbie presentate dalla società Eni, deliberò il 12 giugno 1989 (delibera n. 5067) che le ceneri ematitiche prodotte dall'impianto della Nuova Solmine di Scarlino (Eni) potevano essere considerate materiali riutilizzabili per la ripiena dei vuoti di miniera, nonostante fosse certificato il contrario dalle analisi correttamente presentate sia dalle unità sanitarie locali, sia da una commissione tecnica regionale appositamente costituita per studiare il problema;

con nota 115/96 dell'11 agosto 1997 anche la procura della Repubblica di Grosseto fece conoscere la reale natura

dei rifiuti stoccati nella miniera ai vari enti locali, regione Toscana e provincia di Grosseto compresi, tramite nota n. 1447 del distretto minerario di Grosseto del 26 agosto 1997, allegando i risultati analitici degli accertamenti, sia delle ceneri ematitiche, sia dei fanghi di depurazione, senza che tale comunicazione producesse interventi di prevenzione del possibile disastro;

neppure le numerose denunce pubbliche e formali compiute da Rifondazione Comunista sia nel consiglio provinciale di Grosseto, a partire dal 1996, sia nel consiglio regionale toscano, dal 1997, hanno prodotto un ripensamento in merito alla necessità di evitare l'allargamento della miniera; anzi, la giunta regionale toscana non ha ancora risposto alle interrogazioni presentate sull'argomento;

inoltre, risulta grave, a parere degli interroganti, l'inefficienza e l'incompetenza dimostrata dall'Arpat, come risulta anche dalla « Relazione sulla Toscana » della Commissione parlamentare di inchiesta sui reati connessi al ciclo dei rifiuti;

sull'inquinamento ormai evidente provocato dalla fuoriuscita delle acque dalla miniera di Campiano, le amministrazioni provinciali di Siena e di Grosseto, nel maggio 2001, si sono dichiarate « molto preoccupate della situazione che si è venuta a creare, anche per la possibilità di disastro ambientale e di dissesto idrogeologico »; ma nell'esprimere « vivo sconcerto nell'apprendere che conclusioni di tale gravità siano potute rimanere chiuse in un ufficio preposto ai controlli minerari e solo a distanza di anni rese pubbliche, vanificando le iniziative che dovevano essere intraprese al momento della conoscenza dei fatti », hanno ignorato sia le segnalazioni di organi tecnici risalenti al 1997 e quelle precedenti al 1993, del 1989 e del 1986, sia le denunce presentate in sedi istituzionali;

la Mineraria Campiano spa, partecipata dal ministero del Tesoro e avente con il ministero dell'industria rapporti inerenti

le concessioni minerarie, da una parte ha messo in atto procedure di ricorsi burocratici e giudiziarie, sottraendosi di fatto agli obblighi di bonifica che gli uffici tecnici locali richiedono nel rispetto delle leggi, dall'altra ha stipulato permuta lasciando agli enti locali gli oneri che in futuro potranno nascere dalle mancate bonifiche;

sulla vicenda vi è stata una ampia mobilitazione popolare nel comune di Sovicille e l'argomento è stato ampiamente trattato dalla stampa locale —:

se siano a conoscenza dei fatti e quali iniziative intendano adottare nel confronti della regione Toscana e degli enti locali, affinché siano tutelati nell'immediato la salute dei cittadini, l'equilibrio ecologico, il patrimonio ambientale, le attività economiche e gli interessi delle popolazioni abitanti nella zona di Boccheggiano e lungo la valle del fiume Merse;

se siano a conoscenza dei contenuti, delle modalità, dei tempi delle varie fasi di intervento individuate in sede di conferenza dei servizi, a cui hanno partecipato il comune di Montieri, il comune di Chiusdino, il distretto minerario di Grosseto, l'Arpat di Grosseto, l'Asl 9 di Follonica e la società Mineraria Campiano spa, al fine di evidenziare responsabilità e applicare soluzioni efficaci per la risoluzione dei problemi in questione, e quali iniziative intendano assumere per seguire ed accelerare le suddette fasi;

quali iniziative intendano assumere, in particolare, perché la direzione dell'Eni non si sottragga agli obblighi di bonifica delle zone inquinate e perché trovi applicazione sia quanto disposto dall'articolo 2 del decreto ministeriale del 25 ottobre 1995 sull'accettazione dell'istanza di rinuncia, con l'effettuazione dei dovuti « lavori di ripristino ambientale », sia quanto disposto dalle vigenti leggi per la gestione dei rifiuti.

(3-00070)
(10 luglio 2001)

(Sezione 3 — Rinnovo dei mezzi di trasporto pubblico per ridurre l'inquinamento nelle città)

C)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e ME-ROI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

i gravissimi problemi di inquinamento da gas e da polveri che hanno afflitto le maggiori città italiane, a causa dell'inusuale siccità dell'inverno 2001-2002, hanno reso nuovamente attuale la necessità di implementare il trasporto pubblico per contenere e ridurre il numero delle vetture circolanti;

problema non secondario del trasporto pubblico è, peraltro, costituito dal fatto che la maggior parte degli automezzi sono largamente obsoleti, e dunque particolarmente inquinanti;

il presidente del gruppo Autobus dell'Anfia (Associazione nazionale fra industrie automobilistiche), Saverio Gaboardi, ha sottolineato come nella legge finanziaria per il 2002 manchino i finanziamenti necessari a sostenere il programma delle nuove immatricolazioni;

su 43.000 mezzi adibiti al trasporto pubblico locale su gomma, il 60 per cento ha più di dieci anni e il 37 per cento addirittura supera i 15 anni di età;

è bene ricordare che un autobus vecchio di dieci anni inquina come sette veicoli di nuova generazione;

L'Anfia ha proposto un programma di ammodernamento, che, a partire dal 2003, consenta la sostituzione entro il 2007 di almeno 20.000 autobus, con un ritmo medio di 4.000 immatricolazioni l'anno;

i contributi necessari per sostenere un piano di tale genere dovrebbero ammontare a circa 70 milioni di euro l'anno;

occorre motivare nuovamente le regioni per una loro convinta partecipazione al rinnovo del parco automezzi del trasporto pubblico locale —

se non ritenga di dover verificare la possibilità di rinvenire le risorse necessarie a sostenere, di concerto con le regioni, il programma di svecchiamento dei mezzi del servizio di trasporto pubblico locale, al fine di ridurre in misura consistente l'inquinamento atmosferico soprattutto nelle grandi città.

(3-00672)
(12 febbraio 2002)

(Sezione 4 — Accordo tra ministeri e Telecom per l'impiego di detenuti nella gestione di banche-dati)

D)

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di febbraio del 1998 tra il ministero della giustizia, il ministero del lavoro e della previdenza sociale e Telecom Italia mobile spa venne siglato un accordo che prevedeva l'impiego di manodopera detenuta nella gestione di banche-dati tramite strumenti informatici;

in attuazione del citato accordo, si è dato corso ad un progetto sperimentale che prevedeva, dopo un periodo di formazione professionale, l'impiego in forma cooperativistica di 50 detenuti (25 dei quali presso Milano-S. Vittore e altrettanti presso Roma-Rebibbia) in attività di elaborazione dati, gestione archivi e realizzazione di supporti informatici e telematici;

è interessante conoscere quale sia stato l'esito di tale iniziativa, che si è posta, al momento della sua nascita, come vero e proprio progetto-pilota per dare

comunque sostanza al principio del reinserimento del detenuto nel mondo del lavoro —

quali concreti sviluppi abbia avuto l'accordo del febbraio 1998 tra ministero della giustizia, ministero del lavoro e della previdenza sociale e Telecom Italia mobile spa per l'impiego di mano d'opera detenuta nella gestione di banche-dati tramite strumenti informatici.

(3-00438)
(20 novembre 2001)

(Sezione 5 — Assistenza sanitaria nelle carceri)

E)

BINDI e MOLINARI. — *Ai Ministri della giustizia e della salute.* — Per sapere — premesso che:

la situazione dell'assistenza sanitaria all'interno delle carceri presenta aspetti drammatici;

nel corso dell'anno 2002 si assisterà ad una diminuzione del 30 per cento del servizio di guardia medica, circa il 20 per cento in meno per l'assistenza infermieristica e il 50 per cento in meno per i servizi specialistici;

sono stati determinati tagli per il 70 per cento per le apparecchiature e la strumentazione sanitarie all'interno degli istituti penitenziari;

le organizzazioni sindacali, il personale medico e le associazioni di volontariato che operano all'interno delle strutture penitenziarie da tempo denunciano questa politica dissennata;

detenuti portatori di particolari patologie non vedranno garantiti servizi specialistici di consulenza diagnostica e si abbasserà il livello sostanziale dell'assistenza sanitaria nelle carceri;

i tagli adoperati anche nella legge finanziaria per il 2002 hanno di fatto

impedito la piena operatività del riordino della medicina penitenziaria, prevista ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;

si corre il rischio che all'interno degli istituti di detenzione vi possano essere momenti di crescente tensione —:

cosa intenda fare il Governo per evitare tagli indiscriminati all'assistenza sanitaria nelle carceri e per potenziarne le risorse e garantire la piena efficienza delle strutture, al fine di assicurare la massima sicurezza per gli operatori e per i detenuti nel pieno rispetto delle prerogative costituzionali.

(3-00771)
(6 marzo 2002)

(Sezione 6 – Tutela dei livelli occupazionali del Ministero della giustizia)

F)

MAZZONI e COZZI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

1850 lavoratori del ministero della giustizia, operanti in 26 corti di appello, assunti dal 1996, inizialmente con progetti di lavori socialmente utili, con periodici rinnovi annuali, nel novembre 2000 sono stati assunti con contratto a tempo determinato per 18 mesi (legge n. 242 del 18 agosto 2000), con scadenza 30 aprile 2002;

la detta assunzione si è resa necessaria per coprire, almeno in parte, la cronica vacanza di personale che ormai da tempo memorabile caratterizza il ministero della giustizia, al fine di assicurare un migliore funzionamento della macchina giudiziaria, così come peraltro è stato più volte indicato, nelle note di valutazione trasmesse al ministero stesso, dai presidenti delle corti di appello e dai procuratori generali, secondo i quali la presenza dei suddetti lavoratori è indispensabile per esperienza, competenza e professionalità maturate in questi cinque anni di impe-

gnativo lavoro, in particolare per l'apporto nel campo dell'informatizzazione dei servizi;

pur troppo, il contratto con il ministero della giustizia avrà termine il 30 aprile 2002 —:

se e come il Ministro interrogato intenda provvedere per tutelare i livelli occupazionali, per ovviare agli inevitabili disagi per gli uffici giudiziari connessi all'eventuale mancato rinnovo del contratto e per preordinare l'organizzazione degli uffici necessaria per coadiuvare i numerosi magistrati di nuova nomina.

(3-00795)
(14 marzo 2002)

(Sezione 7 – Iniziative per contrastare il « cybercrimine »)

G)

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GHIGLIA e MEROI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 23 novembre 2001 il Consiglio d'Europa ha approvato una convenzione sul *cybercrimine*, consistente in una serie di reati di tipo tradizionale (violazione di *copyright*, furto, spionaggio industriale, sabotaggio industriale) consumati nella dimensione del *cyberspazio*;

dall'esistenza del *cybercrimine* si può e si deve ipotizzare il rischio dell'avvio di particolari e pericolose forme di *cyberterrorismo*, come è dimostrato dalle spettacolari azioni conosciute come *net strik* e *derial of service*;

il problema, puntualmente messo a fuoco dal presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, professor Stefano Rodotà, si è posto in modo particolarmente acuto dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 a New York e consiste nello stabilire fino a che punto sia

lecito sacrificare alle esigenze di sicurezza un diritto fondamentale, qual è quello della *privacy*;

il 14 dicembre 2001 i garanti hanno approvato e sottoposto ai presidenti della Commissione europea e del Parlamento europeo uno specifico parere sulla necessità di bilanciare il diritto alla *privacy* con altri diritti, peraltro sostenendo che le misure contro il terrorismo non possono comprimere lo *standard* dei diritti fondamentali;

peraltro i comuni convincimenti europei paiono confliggere con la diversa opinione degli Stati Uniti d'America, che sembra privilegiare le esigenze della sicurezza, fors'anche sotto la comprensibile

spinta della industria *hi-tech*, che vede nei nuovi sistemi di controllo e di sicurezza elettronici una speranza di uscire dalla crisi —:

in ragione dei documenti approvati dal Consiglio d'Europa e dal Parlamento europeo, quali adeguamenti ritenga indispensabili, dal punto di vista normativo, per colpire efficacemente le fattispecie del *cybercrimine* e quali iniziative intenda assumere, di concerto con altri dicasteri, per prevenire e reprimere il *cyberterrorismo* e per promuovere, comunque, una legislazione bilanciata fra le esigenze di sicurezza e la garanzia del diritto alla *privacy*.

(3-00819)

(19 marzo 2002)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FISCALI URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE, RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE DEL COSTO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI, ADEMPIMENTI ED ADEGUAMENTI COMUNITARI, CARTOLARIZZAZIONI, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE (2657)

(A.C. 2657 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione).

1. Nell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:

a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1;

b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle predette somme ».

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità di riscossione, che prevedano anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non tributaria o non erariale.

ART. 2.

(Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico).

1. L'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

« ART. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento) — 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta

regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla sca-

denza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta ».

ART. 3.

(Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici).

1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, è ridotto del 5 per cento al netto dell'IVA.

2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante.

3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per l'anno 2002 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12.

4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni per l'esercizio 2002 non potrà eccedere il 50 per